

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE ALL'OBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE DALL'1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021 DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Ordinanza Sindacale n. ____ del ____ è stata prevista per le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing la possibilità di restare aperte al pubblico nei giorni di domenica non coincidenti con le festività, fino al 31 dicembre 2020, a seguito della riapertura degli esercizi dal 17 maggio 2020, nel rispetto di specifiche linee guida che prevedono l'adozione di misure di sistema per il contenimento della diffusione dell'epidemia da virus Covid 19, a tutela della salute dei clienti, degli operatori e dei lavoratori, che hanno comportato e comportano necessariamente una nuova organizzazione del lavoro con accesso limitato agli esercizi;
- che persiste la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- che le linee guida da ultimo allegate al DPCM del 3.12.2020 confermano sostanzialmente le precedenti assunte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI:

- l'articolo 20, comma 3, del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione consiliare n. ____ in data ____, il quale prevede che tali esercizi osservino la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- l'ordinanza n. _ emanata in data _____ che disciplina gli orari delle suddette attività e in particolare l'art. 2, comma 2, ove è previsto che in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

RITENUTO risponda a ragioni di pubblico interesse consentire per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 l'apertura domenicale facoltativa dei suddetti esercizi al fine di ampliare la possibilità di accesso agli stessi da parte della clientela e, nel contempo, agevolare gli operatori del settore nell'organizzare la loro attività potendo contare settimanalmente su una giornata in più di apertura, nonché per meglio rispondere alle esigenze della clientela e della tutela della salute pubblica, garantendo una migliore pianificazione degli accessi;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

SENTITE le sottoindicate Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative tramite la richiesta di parere prot. n. 57 del 15.12.2020 inviata per tutti i comuni associati dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, contenente un testo tipo di ordinanza:

- Artigianato Trevigiano Casartigiani – C.A.S.A. Di Treviso;

- Confartigianato – Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA di Treviso;
- Federclai Veneto Assimpres Treviso di Ponzano Veneto,

che si ritengono sentite, in quanto entro il 18.12.2020, indicato nella richiesta, è pervenuto il parere favorevole di Artigianato Trevigiano Casartigiani – C.A.S.A. e il parere contrario di Confartigianato – Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

1. Con decorrenza dall'1 gennaio e fino al 31 dicembre 2021, fatte salve diverse disposizioni, le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono facoltativamente restare aperte al pubblico nei giorni di domenica che non coincidono con le festività, rispettando l'orario stabilito con l'ordinanza n. ____ del ____.

2. Per l'apertura domenicale va presentata preventiva comunicazione al Comune.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale comunale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fine della sua ampia conoscibilità.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.

_____, ____ gennaio 2021

IL SINDACO